

- b) soddisfano i requisiti generali di cui all'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) soddisfano i requisiti specifici di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. È competente per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori l'autorità dello Stato membro nel cui territorio l'organizzazione di produttori ha la propria sede legale.

#### Articolo 2

1. Per ottenere il riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono:

- a) comprendere, tra le proprie attività, la produzione e la commercializzazione di bozzoli di bachi da seta;
- b) comprendere almeno 50 produttori che utilizzino o si impegnino a utilizzare almeno 2 500 telaini nella campagna nella quale è concesso il riconoscimento;
- c) escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione fra bachicoltori della Comunità basata, in particolare, sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;
- d) avere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi;
- e) ammettere come membri esclusivamente i bachicoltori;
- f) includere nel loro statuto i seguenti obblighi per i membri:
- i) commercializzare, ossia vendere a grossisti o a industrie utilizzatrici, la totalità della loro produzione attraverso l'organizzazione di produttori, con possibili deroghe per determinati quantitativi;
- ii) applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le regole adottate dall'organizzazione al fine di adattare il volume dell'offerta e la qualità del prodotto alle esigenze del mercato;
- iii) poter recedere dall'organizzazione unicamente dopo avervi aderito per almeno tre anni a decorrere dal suo riconoscimento e previo preavviso minimo di un anno, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale intese a proteggere, in determinati casi, l'organizzazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell'esercizio finanziario;

- g) tenere una contabilità separata per le attività cui si riferisce il riconoscimento.

2. In conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su richiesta, a riconoscere in una regione a bassa produzione un'organizzazione che non risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

#### Articolo 3

Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori sono corredate dei documenti e delle informazioni seguenti:

- a) lo statuto dell'organizzazione;
- b) il nome delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell'organizzazione;
- c) l'elenco delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento;
- d) la prova che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 2, paragrafo 2, sono state rispettate;
- e) le norme adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii), e segnatamente quelle riguardanti l'essiccazione dei bozzoli.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri decidono sulla domanda di riconoscimento entro due mesi dal ricevimento della medesima.
2. Gli Stati membri comunicano le loro decisioni alla Commissione entro due mesi; nel caso in cui respingano la domanda, essi ne precisano i motivi.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto dei requisiti per il riconoscimento da parte delle organizzazioni riconosciute.
2. Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione se i requisiti cui è subordinato non sono più soddisfatti o se il riconoscimento è stato concesso sulla base di indicazioni erronee; essi revocano con effetto retroattivo il riconoscimento se l'organizzazione lo ha ottenuto o ne ha beneficiato in modo fraudolento.